


## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32*

**SOMMARIO**

|                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>LEGGE REGIONALE 4 Dicembre 2009 N. 58</b>                                               |                 |
| <b>Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale.</b>                 | <b>pag. 781</b> |
| <b>LEGGE REGIONALE 4 Dicembre 2009 N. 59</b>                                               |                 |
| <b>Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria.</b>            | <b>pag. 787</b> |
| <b>LEGGE REGIONALE 4 Dicembre 2009 N. 60</b>                                               |                 |
| <b>Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule.</b> | <b>pag. 799</b> |

**LEGGE REGIONALE 4 Dicembre 2009 N. 61****Celebrazioni per il centocinquantésimo anniversario della Spedizione dei Mille e dell'Unità d'Italia.****pag. 805****CORTE COSTITUZIONALE****Sentenza 30 novembre 2009 n. 318 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).****pag. 807**

## **LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2009 N. 58**

### **Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La Regione, nelle more della attuazione del Titolo II, Parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, disciplina una parziale riorganizzazione dell'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, di cui all'articolo 96 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire l'esercizio più efficace delle funzioni di pianificazione svolte dall'Autorità di bacino di rilievo regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 2 (Autorità di bacino regionale)**

1. Per tutti i bacini idrografici di rilievo regionale è istituita un'unica Autorità di bacino, denominata Autorità di bacino regionale, che opera considerando gli ambiti, di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), della l.r. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni, come ecosistemi unitari.
2. Sono organi dell'Autorità di bacino regionale:
  - a) la Giunta regionale;
  - b) la Giunta provinciale ed il Consiglio provinciale;
  - c) il Comitato tecnico di bacino.

#### **Articolo 3 (Compiti della Giunta regionale)**

1. La Giunta regionale in qualità di organo dell'Autorità di bacino:
  - a) definisce criteri, indirizzi, metodi, tempi e modalità per la elaborazione e l'adozione dei Piani di bacino;
  - b) elabora criteri per il coordinamento e la verifica di efficacia dei Piani di bacino;
  - c) nomina il Segretario generale ed i componenti del Comitato tecnico di bacino;
  - d) individua le strutture regionali e le strutture provinciali ai sensi dell'articolo 8, comma 2;
  - e) definisce i criteri e le direttive vincolanti per la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere;
  - f) definisce i criteri e le direttive vincolanti per il rilascio di provvedimenti, di autorizzazioni e di concessioni per lo svolgimento delle funzioni in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale;
  - g) individua e specifica le tipologie di intervento oggetto del parere di compatibilità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
  - h) definisce criteri ed indirizzi anche procedurali ai fini dell'applicazione della presente legge.

#### **Articolo 4 (Comitato tecnico di bacino)**

1. Il Comitato tecnico di bacino, di seguito denominato Comitato, organo di consulenza dell'Autorità di bacino, svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e amministrativo avvalendosi degli uffici tec-

- nici regionali e provinciali competenti in materia, individuati a tale scopo.
2. Il Comitato è composto da:
    - a) il direttore generale del Dipartimento competente in materia di ambiente e difesa del suolo, che lo presiede in qualità di Segretario generale;
    - b) sei dirigenti regionali, o funzionari loro delegati, competenti in materia di difesa del suolo, risorse idriche, affari giuridici in materia di ambiente, protezione civile, pianificazione territoriale ed urbanistica e agricoltura e foreste;
    - c) quattro dirigenti provinciali designati dalla Giunta provinciale fra i dirigenti competenti nelle materie da trattare o funzionari delegati;
    - d) due esperti designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero dell'agricoltura e foreste;
    - e) quattro esperti di elevato livello tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Comitato, nominati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento all'ingegneria idraulica, all'idrologia, alla geologia, all'idrogeologia, alle scienze naturali ed alla riqualificazione ambientale e del territorio.
  3. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede la Giunta regionale, previa designazione da parte della Giunta provinciale dei componenti di cui al comma 2, lettera c) e da parte dei Ministeri dei componenti di cui al comma 2, lettera d). Tali designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la Giunta regionale provvede ugualmente alla costituzione del Comitato salvo l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.
  4. Il Comitato decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento della nuova Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria.

#### **Articolo 5 (Compiti del Comitato)**

1. Il Comitato:
  - a) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi dell'Autorità di bacino;
  - b) supporta la Giunta regionale nella definizione di criteri, indirizzi e metodi per la elaborazione dei Piani di bacino;
  - c) esprime i pareri sul Piano di bacino e relative modifiche, ai sensi degli articoli 9 e 10;
  - d) esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai Piani di bacino, anche stralcio ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, dei progetti di sistemazione idraulica e geologica, la cui realizzazione comporta aggiornamento ai piani medesimi;
  - e) si esprime su altri argomenti che il Presidente ritenga di dover sottoporre all'esame del Comitato.

#### **Articolo 6 (Funzionamento del Comitato)**

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di metà più uno dei membri in carica.
3. Il Comitato delibera a maggioranza; le astensioni equivalgono a voto negativo e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più degli esperti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.
5. Svolge le funzioni di Segretario del Comitato un funzionario regionale ed i relatori sono scelti tra i funzionari regionali o provinciali assegnatari della pratica sottoposta all'esame del Comitato.
6. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i dipendenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali e provinciali interessate nonché esperti, in relazione alla specificità degli argomenti trattati. Il Presidente può, altresì, invitare i rappresentanti degli enti locali interessati.
7. Agli esperti di cui al comma 6 si applica la legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione) e alla legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'attuazione dei programmi di investimento in sanità per

l'ammodernamento del patrimonio immobiliare e tecnologico)) e successive modifiche ed integrazioni ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella C della stessa.

#### **Articolo 7 (Segretario generale)**

1. È istituita la figura del Segretario generale, individuato nel Presidente del Comitato.
2. Il Segretario generale:
  - a) presiede il Comitato;
  - b) garantisce il coordinamento delle attività dell'Autorità di bacino;
  - c) è il referente tecnico-amministrativo dell'Autorità di bacino anche nei rapporti con i soggetti pubblici.

#### **Articolo 8 (Funzionamento dell'Autorità di bacino)**

1. Le funzioni tecnico-amministrative a supporto delle attività degli organi della Autorità di bacino sono assicurate dalle strutture della Regione e delle Province competenti in materia.
2. La Giunta regionale individua le strutture di cui al comma 1 su indicazione della Giunta provinciale relativamente al proprio personale, con indicazione, altresì, delle strutture regionali e provinciali che assumono le funzioni di coordinamento per le altre strutture del rispettivo ente.
3. Le strutture della Regione provvedono alle attività necessarie al regolare svolgimento dei lavori dell'Autorità, con riferimento al Comitato e alla Giunta regionale, nonché al coordinamento generale delle attività.
4. Le strutture della Provincia provvedono all'elaborazione e all'istruttoria delle proposte di Piano di bacino o delle relative varianti, coordinando anche le richieste e le istanze provenienti dai comuni interessati, nonché alla gestione ed attuazione dei Piani di bacino vigenti.
5. La Giunta regionale può stabilire ulteriori modalità operative ed indirizzi procedurali per il funzionamento dell'Autorità.

#### **Articolo 9 (Formazione del Piano di bacino)**

1. Il Piano di bacino, anche stralcio, è elaborato e proposto dalla Provincia sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e nei termini fissati dalla medesima.
2. Gli uffici provinciali competenti trasmettono la proposta di Piano di bacino al Comitato, per il tramite degli uffici regionali competenti, al fine di acquisirne il parere.
3. La Giunta regionale esprime, entro novanta giorni, parere vincolante sulla proposta di Piano in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, acquisito il parere del Comitato.
4. La Giunta provinciale, acquisito il parere vincolante della Giunta regionale, adotta il Piano nei successivi trenta giorni. Della avvenuta adozione del Piano è data notizia mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
5. Il Piano adottato è depositato presso la Provincia e trasmesso ai comuni competenti per territorio ed alla Regione. È, altresì, pubblicato all'Albo pretorio dei comuni interessati per un periodo di trenta giorni consecutivi.
6. I comuni, nonché i soggetti pubblici e privati che abbiano interesse, possono presentare le proprie osservazioni sul Piano alla Provincia entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5.
7. Gli uffici provinciali valutano le osservazioni pervenute e procedono, se del caso, alla revisione del Piano adottato.
8. La Provincia trasmette al Comitato il Piano, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 6, in forma sia cartacea sia informatica. Il Comitato valuta, entro trenta giorni, la compatibilità del Piano con i criteri e gli indirizzi dell'Autorità di bacino, con facoltà di richiedere alla Provincia, ove ritenuto necessario, integrazioni o ulteriori elaborazioni.

9. La Provincia, acquisito il parere vincolante del Comitato, approva il Piano nei successivi trenta giorni.
10. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale della delibera di approvazione del medesimo.
11. Un esemplare del Piano, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione, la Provincia ed i comuni interessati. È, altresì, pubblicato sul sito informatico della Provincia.
12. Gli atti di adozione e di approvazione del Piano, delle varianti e degli aggiornamenti sono nulli nel caso di mancato rispetto dei pareri vincolanti.

#### **Articolo 10 (Varianti al Piano di bacino anche stralcio)**

1. Gli organi dell'Autorità di bacino, anche su iniziativa delle strutture di cui all'articolo 8, comma 1, sulla base di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, di studi o indagini di maggior dettaglio, nonché di sopravvenute situazioni di pericolosità o di rischio, possono proporre modifiche, integrazioni od aggiornamenti dei Piani.
2. Istanze di modifiche od integrazioni ai Piani vigenti possono, altresì, essere proposte alla Provincia competente dai comuni interessati sulla base di adeguata documentazione tecnica.
3. Il Piano di bacino è oggetto di una variante sostanziale nel caso in cui emerga l'esigenza di riformulare le strategie e le scelte fondamentali del Piano stesso, o nel caso di modifiche od integrazioni che incidono significativamente sulle sue previsioni.
4. La formazione e l'approvazione delle varianti di cui al comma 3 seguono la procedura di cui all'articolo 9.
5. Modifiche od integrazioni che non ricadano nelle fattispecie di cui al comma 3 sono approvate dalla Giunta provinciale acquisito il parere vincolante del Comitato, che si esprime entro sessanta giorni in relazione ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino. Qualora le modifiche od integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l'approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano a chiunque di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni.
6. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale della delibera di approvazione delle medesime.
7. Un esemplare delle varianti, con i relativi allegati grafici, è depositato, a permanente e libera visione del pubblico, presso la Regione, la Provincia ed i comuni interessati. Sono, altresì, pubblicate sul sito informatico della Provincia.

#### **Articolo 11 (Norme finali e transitorie)**

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'insediamento della Giunta regionale a seguito del rinnovo del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, il Comitato è composto dalla sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino del Comitato tecnico per il territorio, già operante ai sensi della legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 (Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio) e successive modifiche ed integrazioni, integrata dai componenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), designati dalla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more della costituzione del Comitato come sopra individuato, continua ad operare la sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino con le modalità e nei termini stabiliti dalla l.r. 11/1999 e dalla l.r. 18/1999 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti ai sensi degli articoli 96 e 97 della l.r. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Fino a diverse disposizioni, restano in vigore gli atti, i criteri, gli indirizzi e le modalità operative già approvati ai sensi della l.r. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella gestione ed attuazione dei Piani di bacino regionali vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge:
  - a) la Provincia esprime i pareri previsti in attuazione dei Piani stessi, nonché assume gli altri prov-

- vedimenti di gestione dei Piani, che non abbiano carattere di pianificazione;
- b) il Comitato esprime i pareri di compatibilità, rispetto ai Piani ed ai criteri ed indirizzi dell'Autorità di bacino, in merito agli interventi di sistemazione idraulica e geomorfologica, la cui realizzazione comporta modifiche ai Piani vigenti. La Giunta regionale può specificare, con successivo atto, le tipologie di intervento oggetto di tali pareri;
  - c) si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 5, alle modifiche od integrazioni, già individuate dai Piani di bacino e dai criteri vigenti quali modifiche di cui all'articolo 97, comma 15, della l.r. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 12 (Abrogazione di norme)**

1. Sono abrogati gli articoli 96 e 97 della l.r. 18/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili o in contrasto con quelle previste dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 dicembre 2009

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2009 N. 58**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Zunino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 153 in data 25 settembre 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 29 settembre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 491;*
- c) *è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 29 settembre 2009;*
- d) *la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta dell'11 novembre 2009;*
- e) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 23 novembre 2009;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 31 dicembre 2009.*

### **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Mosca M.)*

*il presente disegno di legge, oggi sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, introduce una parziale modifica all'attuale assetto organizzativo dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, assetto fissato dall'articolo 96 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia). Detta modifica si è resa necessaria tenendo anche in debito conto alcune esigenze manifestate dalle Province, al fine di ridurre i frequenti contenziosi derivanti da diverse posizioni in ordine ai pareri che emergono su progetti significativi da parte del Comitato tecnico provinciale e da parte del Comitato tecnico regionale.*

*Le modifiche proposte, nelle more dell'istituzione dell'Autorità di bacino distrettuale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), consentono di garantire un più efficace esercizio delle funzioni di pianificazione di bacino, esercitate dall'Autorità di bacino di rilievo regionale, nonché di superare le diverse criticità di gestione emerse in sede di applicazione della vigente normativa.*

*Una modifica dell'attuale assetto organizzativo consente, così, una maggiore partecipazione degli enti interessati in sede di valutazione e di decisione. A tal fine si prevede di sostituire l'attuale Comitato tecnico con un Comitato composto dai rappresentanti della Regione e delle Province quale organo tecnico-consulativo dell'Autorità di bacino regionale. Restano, invece, confermati gli altri organi già previsti dalla vigente legislazione quali la Giunta regionale nonché la Giunta ed il Consiglio provinciale nell'ambito di un quadro di competenze sostanzialmente invariato.*

*La soluzione proposta, quindi, di un unico organo di valutazione - così come evidenziato anche dal Consiglio delle Autonomie Locali nelle argomentazioni per l'espressione del proprio parere, peraltro, favorevole - si pone nella direzione di una semplificazione procedurale, tendendo ad eliminare pericolose dicotomie di espressione da parte di soggetti diversi sulla medesima problematica di pianificazione o di progetto.*

*A conclusione di questa mia breve relazione, auspico che il disegno di legge, approvato a maggioranza in VI Commissione, competente per l'esame in sede referente, possa ottenere un ampio consenso da parte dell'Assemblea legislativa consentendo, così, alla nostra Regione di perseguire l'obiettivo di chiarire e razionalizzare le competenze e l'organizzazione di un organo così importante per la gestione e la tutela delle risorse e del patrimonio idrico ligure.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Abbundo N.)*

*Le modalità e i contenuti con cui è stato formato il presente disegno di legge, oggi all'esame del Consiglio, ci vede fortemente critici.*

*Secondo il nostro parere, già espresso nel corso dei lavori, gli scopi perseguiti non vengono raggiunti e, soprattutto, manca una reale intesa con gli Enti locali interessati dalle modifiche, che non necessariamente porteranno a un miglioramento dell'Autorità.*

*Anticipiamo, dunque, il nostro voto contrario al disegno di legge in oggetto.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Saldo G.)*

*Il presente disegno di legge, oggi all'esame del Consiglio, si pone l'obiettivo di modificare l'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale.*

*Ma, a nostro avviso, punta a conseguire tale scopo senza alcuna modalità concertativa con gli Enti locali interessati. Ancora una volta l'attuale maggioranza mette in campo una legge che non aiuta e non risolve le reali problematiche del territorio.*

*Anticipiamo, pertanto, fin d'ora il nostro voto contrario al disegno di legge in oggetto.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.;
- La legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 è pubblicata nel B.U. 14 luglio 1999, n. 10;
- La legge 18 maggio 1989, n. 183 è pubblicata nella G.U. 25 maggio 1989, n. 120, S.O..

*Note all'articolo 6*

- La legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 è pubblicata nel B.U. 19 giugno 1996, n. 13;
- La legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 è pubblicata nel B.U. 13 luglio 1994, n. 15;
- La legge regionale 5 aprile 1995, n. 20 è pubblicata nel B.U. 19 aprile 1995, n. 8.

*Nota all'articolo 11*

- La legge regionale 6 aprile 1999, n. 11 è pubblicata nel B.U. 28 aprile 1999, n. 7

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Ambiente – Settore Assetto del Territorio*

---

---



## **LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2009 N. 59**

### **Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

##### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, detta disposizioni generali per la regolamentazione del modello organizzativo e della dirigenza della Giunta regionale.
2. Le norme di cui alla presente legge costituiscono principi di riferimento per gli enti strumentali e le agenzie della Regione.
3. Il modello organizzativo e la dirigenza del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria sono disciplinati secondo le disposizioni della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

##### **Articolo 2 (Principi generali)**

1. L'organizzazione degli uffici e della dirigenza della Giunta regionale si ispira ai seguenti principi generali:
  - a) distinzione della responsabilità e dei poteri degli organi di governo da quelli della dirigenza;
  - b) garanzia dell'unitarietà dell'azione dell'organizzazione regionale, attraverso modalità e processi finalizzati allo sviluppo dell'integrazione tra le diverse componenti dell'organizzazione;
  - c) identificazione delle responsabilità rispetto ai risultati intermedi e finali da produrre;
  - d) sistematica valutazione dei risultati, dell'organizzazione nel suo insieme, dei diversi ambiti in cui la stessa si articola, dei dirigenti, finalizzata al miglioramento continuo.

##### **Articolo 3 (Indirizzo politico - amministrativo)**

1. La Giunta regionale sulla base della programmazione, periodicamente e, comunque, entro il mese di novembre di ogni anno, definisce le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, con la specificazione delle priorità per l'anno successivo, attraverso l'approvazione di linee di indirizzo per la definizione degli obiettivi delle Direzioni centrali e dei Dipartimenti.
2. La Giunta regionale nel corso dell'esercizio può apportare, previa verifica dello stato di attuazione, modifiche e integrazioni alle linee di indirizzo approvate ai sensi del comma 1.

##### **Articolo 4 (Competenze e responsabilità della dirigenza)**

1. I dirigenti sono responsabili dell'attuazione degli indirizzi e della gestione.
2. Rientra nelle attribuzioni dei dirigenti:

- a) la raccolta e l'elaborazione di informazioni utili al miglioramento della qualità dei programmi e la sottoposizione di proposte e contributi agli organi di governo o ai dirigenti sovraordinati;
  - b) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa finalizzata allo svolgimento dei compiti ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati. La gestione è realizzata mediante l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse;
  - c) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati, il controllo e l'impulso al miglioramento dei tempi, dell'efficienza e della qualità dell'azione amministrativa;
  - d) la responsabilità dei procedimenti amministrativi o l'individuazione dei relativi responsabili ai sensi della normativa vigente.
3. I dirigenti generali e i dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, attestano in calce ad ogni proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, la regolarità amministrativa, tecnica e contabile, sotto il profilo della legittimità dell'atto. I dirigenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
  4. La Giunta regionale, in base alle disposizioni della presente legge, definisce la ripartizione delle competenze tra organo di governo e dirigenza avuto riguardo, con riferimento agli atti da attribuire alla competenza dei dirigenti generali, a quelli aventi natura interdisciplinare ovvero particolare rilevanza e complessità.
  5. Gli atti e i provvedimenti assunti dalla dirigenza nell'ambito delle funzioni attribuite sono definitivi.
  6. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti possono essere sottoposti a sostituzione in caso di ritardo o inerzia o, per particolari ragioni di necessità o urgenza che devono essere adeguatamente motivate nel relativo provvedimento, ad avocazione da parte del Direttore generale competente o del Segretario generale nel caso di strutture direttamente dipendenti dallo stesso.
  7. Gli organi di governo non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti e provvedimenti di competenza della dirigenza generale. In caso di inerzia o ritardo essi possono fissare un termine perentorio entro il quale devono essere adottati. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive generali, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, può essere nominato un commissario ad acta con il compito di adottare gli atti e i provvedimenti.
  8. Fatte salve ulteriori responsabilità, l'adozione ripetuta di provvedimenti sostitutivi incide sulla valutazione del dirigente sostituito ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

## **CAPO II MODELLO ORGANIZZATIVO**

### **Articolo 5 (Strutture permanenti e temporanee)**

1. Il modello organizzativo della Giunta regionale è fondato sulle seguenti tipologie di articolazioni dirigenziali:
  - a) la Segreteria generale;
  - b) la Direzione centrale;
  - c) il Dipartimento;
  - d) il Settore;
  - e) il Servizio;
  - f) l'Unità di progetto;
  - g) l'Unità specialistica di staff.
2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può avvalersi degli istituti di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) e successive modificazioni ed integrazioni e all'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni e integrazioni, nonchè delle relative disposizioni attuative.

### **Articolo 6 (Segreteria generale)**

1. La Segreteria generale è una struttura di livello dirigenziale generale, posta alle dirette dipendenze del Segretario generale per l'esercizio delle funzioni di competenza dello stesso relative, in particolare, all'organizzazione e alle politiche del personale, allo svolgimento delle funzioni di controllo strategico e gestionale, nonché alla supervisione della programmazione generale dell'ente.
2. Possono fare direttamente capo alla Segreteria generale ulteriori funzioni di rilievo strategico e di interesse generale per l'ente.

### **Articolo 7 (Direzione centrale)**

1. La Direzione centrale è una struttura di livello dirigenziale generale che assicura un continuo, qualificato ed efficace supporto tecnico-specialistico agli organi di governo dell'ente, ai Dipartimenti e alle Direzioni centrali, promuovendo il miglioramento delle condizioni generali di funzionamento, ponendosi in una logica di servizio ed assicurando il rispetto degli indirizzi.
2. La Direzione centrale può assumere direttamente la responsabilità relativa al presidio di funzioni di interesse generale per l'ente nel suo complesso, non riconducibili a specifici ambiti settoriali di intervento.

### **Articolo 8 (Dipartimento)**

1. Il Dipartimento è una struttura di livello dirigenziale generale che garantisce il presidio di un'area ampia e integrata di intervento finale, collegata alle politiche dell'ente e risponde complessivamente dell'attuazione degli indirizzi per le materie di propria competenza, assicurando il coordinamento con le altre strutture dell'organizzazione.

### **Articolo 9 (Settore)**

1. Il Settore costituisce un'articolazione di livello dirigenziale interna ad un Dipartimento, a una Direzione centrale o alla Segreteria generale.
2. Il Settore costituisce la struttura preposta alla gestione di attività corrispondenti ad un'ampia sfera di competenze caratterizzate da elevata complessità e da rilevanza interna ed esterna.
3. Il Settore gode di autonomia gestionale ed operativa, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati.

### **Articolo 10 (Servizio)**

1. Il Servizio costituisce un'articolazione di livello dirigenziale interna ad un Dipartimento, a una Direzione centrale o alla Segreteria generale.
2. Il Servizio costituisce la struttura preposta ad attività corrispondenti ad obiettivi riferiti al funzionamento ed alla gestione di importanti risorse economiche ed umane.
3. Il Servizio gode di autonomia gestionale ed operativa, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati.

### **Articolo 11 (Unità di progetto)**

1. L'Unità di progetto rappresenta un'aggregazione temporanea di attività e risorse, con una scadenza temporale definita, finalizzata alla produzione di specifici risultati di rilievo per l'ente.
2. L'Unità di progetto può essere attivata all'interno di strutture di diverso livello dell'ente o assumere

natura trasversale.

3. L'unità di progetto risponde dei risultati complessivi del progetto, attraverso l'autonomo impiego delle risorse assegnate.

### **Articolo 12 (Unità specialistica di Staff)**

1. L'Unità specialistica di Staff si configura come articolazione a supporto al funzionamento dei Dipartimenti, delle Direzioni centrali o della Segreteria generale.
2. L'Unità specialistica si caratterizza per la particolare natura dell'attività, tipicamente di servizio e ad alto contenuto di professionalità.
3. L'Unità specialistica risponde della tempestività e della qualità dell'apporto professionale fornito nel rispetto degli indirizzi individuati.

## **CAPO III SISTEMA DI DIREZIONE**

### **Articolo 13 (Qualifiche e livelli dirigenziali)**

1. La dirigenza regionale è ordinata sulle seguenti qualifiche:
  - a) dirigente generale;
  - b) dirigente.
2. La qualifica di dirigente generale si articola nei seguenti livelli di funzione connessi con l'incarico attribuito:
  - a) Segretario generale;
  - b) Direttore generale di Direzione centrale o di Dipartimento.

### **Articolo 14 (Segretario generale)**

1. Il Segretario generale costituisce il vertice dell'assetto organizzativo e direzionale della Giunta regionale, gerarchicamente sovraordinato ai Direttori generali. E' responsabile dell'attuazione integrata e coordinata degli indirizzi politici, della qualità dell'azione amministrativa, dell'efficienza della gestione e del funzionamento complessivo delle strutture dell'ente.
2. Il Segretario generale:
  - a) supporta la definizione delle strategie dell'ente, organizzando il confronto e il raccordo tra gli organi di governo e i Direttori generali in merito alla congruenza tra indirizzi, obiettivi e risorse;
  - b) coordina il processo generale di programmazione gestionale dell'ente, assicurandone lo svolgimento, la revisione e il consolidamento nel rispetto dei criteri e dei tempi previsti;
  - c) vigila sull'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti dell'ente fornendo indirizzi, assicurando il monitoraggio e il controllo dei risultati, attraverso il presidio delle funzioni e delle metodologie di controllo strategico e di gestione, individuando eventuali azioni correttive di concerto con i Direttori generali;
  - d) promuove la definizione di regole e linee di condotta uniformi tra Dipartimenti e Direzioni centrali e ne sovrintende l'effettiva applicazione; coordina e supporta l'azione dei Direttori generali. Interviene per risolvere problemi e conflitti di competenza e superare le inerzie del sistema;
  - e) propone alla Giunta ipotesi di ridefinizione dell'assetto organizzativo complessivo e dell'assetto interno ai Dipartimenti e alle Direzioni ai sensi dell'articolo 21, nonché ipotesi di nomina dei dirigenti generali e dei dirigenti presentate dai Direttori generali interessati;
  - f) cura, in particolare, l'organizzazione, la gestione e la formazione delle risorse umane, in attuazione degli indirizzi della Giunta, definisce la proposta di organico regionale e presidia i processi di mobilità generale;
  - g) è responsabile del corretto ed efficiente funzionamento delle strutture direttamente dipendenti dalla Segreteria generale, impartisce direttive e ne controlla la gestione e i risultati esercitando le funzioni di cui all'articolo 15;

- h) coordina le attività connesse al funzionamento della Giunta e il raccordo organizzativo con il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria e promuove, tramite il coordinamento delle attività delle Direzioni centrali e dei Dipartimenti, le relazioni con aziende ed enti esterni al fine di assicurare modalità appropriate di pianificazione, relazione e controllo;
- i) partecipa con diritto di parola alle sedute della Giunta regionale e del Comitato della programmazione e può fare constatare a verbale il proprio motivato parere;
- j) fissa i limiti entro cui possono essere esercitati i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate da parte dei Direttori generali;
- k) presiede il Comitato di direzione e il Nucleo di valutazione dell'ente;
- l) su incarico del Presidente della Giunta, può assumere la responsabilità diretta di funzioni o progetti specifici.

### **Articolo 15 (Direttore generale)**

1. Il Direttore generale è responsabile del funzionamento corretto ed efficiente, dello sviluppo qualitativo del Dipartimento o della Direzione centrale di competenza, nel cui ambito assicura la corretta attuazione delle politiche del personale. Risponde agli organi di governo dell'ente e al Segretario generale in merito alla predisposizione e all'attuazione dei programmi e dei progetti del Dipartimento o della Direzione, assicurando un'azione unitaria dei dirigenti operanti all'interno della propria struttura nel rispetto dell'autonomia degli stessi.
2. Il Direttore generale:
  - a) predisporre, sulla base degli indirizzi e previo confronto con gli amministratori di riferimento, il Comitato di direzione e i dirigenti, il quadro dei programmi e degli obiettivi della struttura;
  - b) definisce i programmi e l'allocatione delle risorse all'interno della struttura assicurando, anche in corso d'anno, la coerenza tra obiettivi e risorse;
  - c) sovrintende alla realizzazione dei programmi promuovendo l'integrazione;
  - d) presenta al Segretario generale proposte relative all'assetto della struttura di competenza e proposte di nomina dei dirigenti;
  - e) assicura la direzione e la supervisione delle strutture non presidiate da dirigenti assumendo le relative decisioni ed emanando i relativi atti;
  - f) può affidare compiti specifici ai dirigenti;
  - g) fatto salvo quanto attribuito ai dirigenti, adotta gli atti e i provvedimenti, esercita, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
  - h) definisce i limiti di valore delle spese e delle entrate che i dirigenti possono impegnare e accertare;
  - i) interviene per risolvere problemi e conflitti e superare le inerzie, anche attraverso la proposizione sostitutiva di atti dovuti;
  - j) definisce gli obiettivi e valuta i dirigenti sulla base del metodo e del processo adottato dall'ente d'intesa con il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 28 e con la struttura competente;
  - k) su incarico del Presidente della Giunta regionale, può assumere la responsabilità diretta di funzioni o progetti specifici.

### **Articolo 16 (Comitato di direzione)**

1. Il Comitato di direzione è un organismo collegiale di coordinamento che supporta l'azione del Segretario generale e dei Direttori generali nella trattazione di temi e problemi di natura trasversale e generale.
2. Il Comitato di direzione è composto dai Direttori generali ed è presieduto dal Segretario generale.
3. Il Comitato di direzione ha lo scopo di garantire l'integrazione tra l'azione delle diverse strutture in cui si articola l'assetto organizzativo della Giunta regionale, promuovendo, altresì, comportamenti uniformi nei diversi ambiti di responsabilità dell'ente.
4. Il Comitato di direzione:
  - a) supporta il Segretario generale nella definizione di proposte per l'elaborazione delle strategie e nel

- processo generale di programmazione dell'ente, assicurando l'integrazione tra le diverse aree di attività;
- b) promuove il coordinamento nell'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti dell'ente, attraverso l'elaborazione di indirizzi uniformi e la condivisione di informazioni;
  - c) è sede di analisi ed elaborazione di proposte relative a temi e questioni di natura trasversale e di interesse generale dell'ente, con specifico riferimento ai problemi organizzativi e gestionali;
  - d) propone regole, procedure e linee di condotta uniformi tra le Direzioni e i Dipartimenti e ne verifica l'effettiva attuazione;
  - e) formula proposte e pareri alla Giunta regionale relativamente a materie e questioni di interesse generale dell'ente;
  - f) si esprime sulle proposte di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 21.
5. Il Comitato di direzione assume decisioni a maggioranza dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario generale.
  6. Il Comitato di direzione si dota di un regolamento di funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate da una struttura della Segreteria generale.

### **Articolo 17 (Dirigente di Settore e Dirigente di Servizio)**

1. I Dirigenti di Settore e di Servizio sono responsabili dell'attuazione dei programmi della struttura di riferimento. Perseguono gli obiettivi prioritari concordati con il Direttore generale e garantiscono la funzionalità delle attività attraverso l'autonoma gestione delle risorse assegnate. Garantiscono la qualità e la regolarità tecnico-amministrativa dei processi di funzionamento della struttura, promuovendone la semplificazione. Assicurano la valorizzazione delle risorse umane che operano nella struttura in linea con le politiche e i sistemi di gestione del personale dell'ente.
2. Il Dirigente di Settore e il Dirigente di Servizio in particolare:
  - a) propongono al Direttore generale di riferimento piani, programmi e progetti secondo i modi e i tempi previsti dal sistema di programmazione dell'ente;
  - b) assicurano la circolazione di informazioni relative ad attività, situazioni e problemi specifici della struttura;
  - c) curano l'attuazione dei programmi e dei progetti assegnati assumendo tutte le decisioni relative alla gestione tecnica, finanziaria, amministrativa e delle risorse umane in attuazione delle politiche e degli indirizzi di ente e di direzione e nel rispetto dei criteri di regolarità amministrativa;
  - d) sovrintendono alle attività della struttura, comprese quelle svolte da altri dirigenti che operano all'interno della stessa, emanando direttive e intervenendo con potere sostitutivo in caso di inerzia o di ritardo;
  - e) gestiscono il personale assegnato alla struttura;
  - f) adottano i provvedimenti e gli atti amministrativi di competenza della struttura.
3. Il Dirigente di Settore e il Dirigente di Servizio rispondono direttamente al Direttore generale di riferimento. In caso di dipendenza diretta dal Segretario generale rispondono direttamente a questi.

### **Articolo 18 (Responsabile di progetto)**

1. Il Responsabile di progetto, per tutta la durata dello stesso, persegue gli obiettivi specifici attribuiti alla relativa struttura di progetto. E' responsabile della predisposizione e attuazione del progetto e risponde dei relativi risultati. Gestisce in autonomia le risorse attribuite.

### **Articolo 19 (Titolare di unità specialistica di Staff - Professional)**

1. Il titolare di funzioni professionali o specialistiche (Professional) opera in qualità di esperto particolarmente qualificato e contribuisce al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente attraverso prestazioni di natura tecnico-professionale.

2. Il titolare di funzioni professionali o specialistiche esercita la propria attività nel rispetto delle politiche e delle linee guida ricevute, assicurando prestazioni di elevato livello qualitativo e rapportandosi alla struttura o agli interlocutori esterni secondo una logica di servizio.
3. La titolarità di funzioni professionali o specialistiche può comportare il presidio di un'unità specialistica di staff con la correlata assegnazione e gestione di risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'attività da svolgere.

#### **Articolo 20 (Forme di coordinamento)**

1. All'interno della Segreteria generale, dei Dipartimenti e delle Direzioni centrali sono adottate adeguate modalità di coordinamento al fine di esaminare l'andamento generale dell'attività in relazione all'attuazione degli indirizzi ed al perseguimento degli obiettivi, di verificare la situazione dell'organizzazione, di formulare proposte di miglioramento.

#### **CAPO IV DEFINIZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI**

##### **Articolo 21 (Definizione e adeguamento degli assetti organizzativi)**

1. La Giunta regionale approva la definizione degli assetti organizzativi complessivi riferiti alla Segreteria generale, alle Direzioni centrali e ai Dipartimenti, alle funzioni attribuite, alla istituzione o alla soppressione di strutture dirigenziali, nonché alle modifiche che si rendessero necessarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Segretario generale, sentito il Comitato di direzione, propone alla Giunta regionale ipotesi di assetto organizzativo complessivo che comportino modifiche alla Segreteria generale, alle Direzioni centrali ed ai Dipartimenti relative al numero degli stessi, alle funzioni attribuite, all'istituzione o alla soppressione di strutture dirigenziali, nonché ipotesi di modifica dell'assetto interno ai singoli Dipartimenti e alle singole Direzioni centrali, formulate sulla base delle richieste dei Direttori generali interessati.

#### **CAPO V ACCESSO ALLA DIRIGENZA E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI**

##### **Articolo 22 (Accesso alla dirigenza a tempo indeterminato)**

1. L'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato avviene, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica, tramite:
  - a) concorso per titoli ed esami;
  - b) corso-concorso;
  - c) concorso per esami.
2. Il bando di concorso può ammettere alle procedure selettive per l'accesso alla qualifica dirigenziale:
  - a) i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d. lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, muniti di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento e che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in posizioni direttive per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
  - b) i dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di enti e strutture pubbliche non ricompresi nel campo di applicazione della lettera a) oppure di soggetti privati, muniti di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento e che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo in posizione di quadro;
  - c) i soggetti, muniti di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigo-

- re della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni.
3. Il bando di concorso, sulla base delle indicazioni del piano annuale del personale adottato dall'ente, può inoltre stabilire:
    - a) una più specifica identificazione dell'attività professionale svolta durante il periodo di servizio, nonché procedure e forme per documentarne il possesso;
    - b) ulteriori specifici requisiti di accesso rispetto a quelli sopra individuati.
  4. Quando non trattasi di posto unico, il piano annuale del personale può prevedere la riserva dei posti per il personale dipendente a tempo indeterminato della Regione Liguria, nonché le modalità di utilizzo della riserva in caso di scorrimento della graduatoria previsto dalla normativa vigente. La predetta riserva non può essere superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso o dei posti coperti mediante scorrimento della graduatoria.
  5. Per l'espletamento delle procedure concorsuali possono essere stipulate convenzioni con l'Università o Istituti specializzati.
  6. L'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è disciplinato dalla normativa regionale in materia di concorsi pubblici integrata dalla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) e successive modificazioni e integrazioni.
  7. La Regione garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.

### **Articolo 23** **(Accesso alla dirigenza a tempo determinato)**

1. La Giunta regionale, su proposta del Segretario generale, con scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico da conferire, può altresì deliberare contratti a tempo determinato di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto di lavoro, nei limiti del 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti arrotondato all'unità superiore, con:
  - a) dipendenti dell'Amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza;
  - b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, che per almeno un quinquennio abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali o abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o abbiano svolto attività nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli Avvocati e Procuratori dello Stato.
2. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dirigenti con contratto a tempo determinato è quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie locali. Il trattamento economico fondamentale può essere integrato da una somma commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e dei valori di mercato per posizioni equivalenti.
3. Per il periodo di durata dell'incarico di cui al comma 1, i dipendenti della Giunta regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono collocati in aspettativa senza assegni. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio nella qualifica di dirigente.
4. La Regione garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso, nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.



## **Articolo 24 (Incarichi dirigenziali)**

1. Il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si basa su di una valutazione delle attitudini, delle competenze, delle capacità professionali e gestionali del dirigente, nonché dell'esperienza accumulata e dei risultati conseguiti in precedenti posizioni ricoperte.
2. L'incarico di Segretario generale è attribuito dalla Giunta regionale su proposta del Presidente.
3. L'incarico di Direttore generale è attribuito dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale.
4. Gli incarichi di Segretario generale e Direttore generale sono conferiti a dirigenti in possesso di diploma di laurea magistrale ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o di diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, desumibile da esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali nel settore pubblico o privato, da una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica derivante da formazione universitaria e postuniversitaria o da pubblicazioni scientifiche, da concrete esperienze di lavoro maturate nei settori della ricerca, dell'Università o delle libere professioni.
5. Qualora si tratti di personale dipendente della Regione, esso è collocato di diritto in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio nella qualifica di dirigente generale.
6. L'attribuzione delle funzioni dirigenziali generali e dei relativi incarichi avviene con contratto di diritto privato a tempo determinato, rinnovabile anche senza interruzioni. Gli incarichi durante la loro durata possono essere variati e per tutto il periodo dell'incarico al personale interessato è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo, concordato tra le parti avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica e i valori medi di mercato. I contratti dei Direttori generali cessano in ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno di rinnovo del Consiglio – Assemblea legislativa della Liguria e della Giunta regionale. E' comunque consentita la proroga fino al 31 dicembre dei contratti dei Direttori generali aventi scadenza anteriore a tale data.
7. Gli incarichi di Dirigente di Settore, di Servizio, di Progetto o di Unità specialistica di staff sono attribuiti dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale, sentito il Direttore generale interessato. In ogni caso il numero delle fasce della retribuzione di posizione dirigenziale non può essere superiore a quello vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. La durata degli incarichi dirigenziali non può, di norma, essere inferiore a tre anni e superiore a cinque. Gli incarichi sono temporanei e rinnovabili.

## **Articolo 25 (Mobilità)**

1. I dirigenti e il restante personale possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali sulla base di specifiche intese provvedono al relativo trattamento economico e previdenziale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 bis del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **CAPO VI VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA**

### **Articolo 26 (Finalità)**

1. La valutazione annuale della dirigenza è finalizzata al miglioramento della qualità dei risultati dell'organizzazione, alla crescita e allo sviluppo professionale dei dirigenti, alla promozione di una cultura del merito e della responsabilità.

### **Articolo 27 (Procedure di valutazione)**

1. La fissazione degli obiettivi, la verifica dei risultati e la valutazione sono effettuate secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta regionale:
  - a) dai Direttori generali in stretta collaborazione con il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 28, con il supporto della struttura competente, per i dirigenti;
  - b) dalla Giunta regionale che si avvale del Nucleo di valutazione, limitatamente a esperti esterni per il Segretario generale e nella sua integrità per i Direttori generali.
2. Le strutture che svolgono funzioni di verifica e controllo interno operano in posizione di autonomia rispetto alle Direzioni e ai Dipartimenti, dipendono sotto il profilo organizzativo dal Segretario generale e rispondono del loro operato esclusivamente agli organi di direzione politica.

### **Articolo 28 (Nucleo di valutazione)**

1. Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario generale della Giunta regionale e da due esperti in possesso di comprovata e pluriennale esperienza professionale nel campo della valutazione dei risultati e del personale della Pubblica amministrazione. A tal fine la Giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
3. Il Nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta regionale per due anni ed è rinnovabile.

## **CAPO VII FORMAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALE**

### **Articolo 29 (Formazione del personale)**

1. La formazione e lo sviluppo professionale del personale regionale sono assunti quale metodo permanente al fine di valorizzare le qualità e le attitudini individuali e favorire percorsi di crescita per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Regione, anche di intesa con altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative da attuarsi direttamente o con strutture esterne all'Amministrazione regionale, avvalendosi di enti pubblici o privati, nonché di esperti nelle discipline interessate.
3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento e sviluppo delle competenze organizzative e decisionali dei dirigenti, tramite l'approfondimento di conoscenze e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, anche prevedendo lo scambio di esperienze con altre realtà pubbliche similari con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale e internazionale.
4. La progettazione delle iniziative formative deve uniformarsi ai principi delle pari opportunità e delle azioni positive.

## **CAPO VIII DOTAZIONE ORGANICA**

### **Articolo 30 (Programmazione del fabbisogno di personale)**

1. La Giunta regionale, sulla base degli atti programmatori, approva l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, al fine di assicurare la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse. La programmazione di dettaglio relativa al personale è approvata ai sensi del relativo regolamento regio-

nale di attuazione.

2. La consistenza e la variazione della dotazione organica sono determinate in funzione delle finalità indicate dall'articolo 1 del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La Regione cura l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.
3. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a cadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Le variazioni delle dotazioni organiche sono disposte:
  - a) dalla Giunta regionale con propria deliberazione qualora non comportino complessivamente maggiori oneri finanziari;
  - b) con legge regionale qualora comportino complessivamente maggiori oneri finanziari.
4. Sono fatti salvi i maggiori oneri derivanti dagli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e quelli derivanti da trasferimenti di personale alla Regione a seguito di conferimento di funzioni.

## **CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 31 (Disposizioni transitorie)**

1. La qualifica e gli incarichi di Segretario generale e Direttore generale già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono, in ogni caso, prorogati fino alla data di nomina dei successori e cessano comunque il 31 dicembre 2010.
2. Alla scadenza degli incarichi di cui al comma 1 il numero complessivo delle Direzioni centrali e dei Dipartimenti istituiti non può superare il numero massimo di dieci, inclusa la Segreteria generale.
3. Gli incarichi di dirigente con contratto a tempo determinato già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano con le modalità ed i tempi previsti dai contratti individuali.
4. Fino alla ridefinizione degli assetti organizzativi in applicazione della presente legge, restano in vigore le denominazioni e le articolazioni delle posizioni dirigenziali esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, con le correlate retribuzioni di posizione.
5. Le procedure di valutazione di cui all'articolo 27 si applicano a decorrere dall'anno 2010, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

### **Articolo 32 (Norma di rinvio)**

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nei vigenti contratti collettivi di lavoro e, per quanto compatibili, nelle norme per la dirigenza delle amministrazioni dello Stato.

### **Articolo 33 (Abrogazione di norme)**

1. E' abrogata la legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 dicembre 2009

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2009 N. 59

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giovanni Battista Pittaluga, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 145 in data 10 luglio 2009;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 15 luglio 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 480;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 15 luglio 2009;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta dell'11 novembre 2009;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 2009;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 31 dicembre 2009.*

### 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

*Relazione di maggioranza (Consigliere Veschi M.)*

*Il presente disegno di legge è finalizzato a dettare disposizioni generali per la regolamentazione del modello organizzativo e della dirigenza della Regione Liguria, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, dello Statuto regionale e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni.*

*Nel Capo I (Principi generali), ferma l'autonomia del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, di cui alla legge regionale n. 25/2006, è previsto che le norme del provvedimento costituiscano principi di riferimento per gli enti strumentali e le agenzie della Regione, la cui organizzazione si ispira ai seguenti principi generali: distinzione della responsabilità e dei poteri degli organi di governo da quelli della dirigenza, garanzia dell'unitarietà dell'azione dell'organizzazione regionale, identificazione delle responsabilità rispetto ai risultati intermedi e finali da produrre, sistematica valutazione dei risultati.*

*Si segnala, in particolare, la definizione delle competenze e responsabilità della dirigenza connesse all'attuazione degli indirizzi e della gestione e, nel Capo II (Modello organizzativo), la previsione delle diverse tipologie di strutture permanenti e temporanee del modello organizzativo.*

*Un aspetto innovativo è rappresentato dalla previsione della Segreteria generale come struttura di livello dirigenziale generale, posta alle dirette dipendenze del Segretario generale per l'esercizio di funzioni relative all'organizzazione e alle politiche del personale, allo svolgimento delle funzioni di controllo strategico e gestionale, alla supervisione della programmazione generale dell'ente ed altre di rilievo strategico e di interesse generale per l'ente.*

*Viene, poi, confermata la possibilità di istituire Direzioni Centrali e Dipartimenti come strutture di livello dirigenziale generale, mentre le articolazioni organizzative di livello dirigenziale sono il Settore, il Servizio, l'Unità di progetto e l'Unità specialistica di Staff.*

*Il capo III disciplina il sistema di direzione, confermando sia l'articolazione della dirigenza regionale sulle qualifiche di dirigente generale e di dirigente, sia l'articolazione della dirigenza generale nei livelli funzione di Segretario generale e di Direttore generale di Direzione centrale o di Dipartimento. Innovativo è il ruolo attribuito al Segretario generale come vertice dell'assetto organizzativo e direzionale della Giunta regionale, gerarchicamente sovraordinato ai Direttori generali. In conseguenza di tale scelta sono state ampliate le competenze allo stesso attribuite, dettagliatamente indicate all'articolo 14. Viene, inoltre, confermata l'istituzione del Comitato di Direzione, rafforzandone le funzioni quale organismo collegiale di coordinamento e istituite alcune forme di coordinamento tra le strutture dirigenziali generali con il compito di esaminare l'andamento generale dell'attività in relazione all'attuazione degli indirizzi ed al perseguimento degli obiettivi, di verificare la situazione dell'organizzazione, di formulare proposte di miglioramento.*

*Nel capo IV sono disciplinate le modalità di definizione e di adeguamento degli assetti organizzativi, mentre il capo V prevede le modalità di accesso alla dirigenza e di attribuzione degli incarichi con disposizioni dettagliate che definiscono l'accesso alla qualifica di dirigente generale e alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, i cui incarichi, temporanei e rinnovabili, non possono, di norma, essere inferiori a tre anni e superiori a cinque.*

*Particolarmente innovativo è il capo VI, concernente la valutazione della dirigenza come strumento finalizzato al miglioramento della qualità dei risultati dell'organizzazione, alla crescita e allo sviluppo professionale dei dirigenti, alla promozione di una cultura del merito e della responsabilità, nel cui contesto sono inserite le norme sul Nucleo di Valutazione e sulle procedure di valutazione.*

*Il capo VII detta norme di principio sulla formazione e lo sviluppo professionale del personale regionale, che sono assunte quale metodo permanente al fine di valorizzare le qualità e le attitudini individuali e favorire percorsi di crescita per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.*

*Al fine di assicurare la funzionalità e l'ottimizzazione delle risorse, è poi previsto che la Giunta regionale, sulla base degli atti programmatici, approvi l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, mentre la consistenza e la variazione della dotazione organica sono determinate in funzione delle finalità indicate dall'articolo 1 del d.lgs. 165/2001, curando l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.*

*Le disposizioni finali e transitorie prevedono, infine, che gli incarichi dirigenziali generali già conferiti all'entrata in vigore della presente legge si intendano, in ogni caso, prorogati fino alla data di nomina dei successori e cessino comunque il 31 dicembre 2010 e che, fino alla ridefinizione degli assetti organizzativi in applicazione della legge, restino vigenti le denominazioni e le articolazioni delle posizioni dirigenziali esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, con le correlate retribuzioni di posizione.*

*Si auspica che il disegno di legge, approvato a maggioranza dalla I Commissione consiliare con l'astensione dei Gruppi di opposizione, possa ottenere il consenso da parte dell'Assemblea legislativa, allo scopo di consentire alla Regione Liguria una opportuna opera di razionalizzare della normativa in materia.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- *Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è pubblicata nella G.U. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.;*
- *La legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 è pubblicata nel B.U. 30 agosto 2006, n. 13.*

*Note all'articolo 5*

- *La legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006, n. 1;*
- *La legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4.*

*Nota all'articolo 22*

- *Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 è pubblicato nella G.U. 9 agosto 1994, n. 185, S.O..*

*Note all'articolo 33*

- *La legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 è pubblicata nel B.U. 29 giugno 1994, n. 14.*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Direzione Centrale Servizi Giunta Controllo Strategico e Risorse Umane – Settore Coordinamento e Gestione Risorse Umane*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2009 N. 60**

### **Organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga**

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1 (Organizzazione)**

1. La presente legge disciplina l'organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule in coerenza con le disposizioni stabilite dalla legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti), dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) e dall'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 marzo 2002 (Linee guida per uniformare le attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale ai fini del trapianto).
2. L'organizzazione di cui al comma 1 è costituita da:
  - a) Strutture del Servizio Sanitario Regionale che effettuano o partecipano attivamente all'effettuazione dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule;
  - b) Centro Regionale Trapianti;
  - c) Comitato regionale per i trapianti;
  - d) Coordinatori locali.
3. Nel rispetto della particolare specializzazione delle diverse funzioni di coordinamento e in ottemperanza alla legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo), il Registro regionale dei donatori volontari di midollo osseo è istituito e riveste proprie funzioni ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 1996, n. 1862 (Istituzione e funzionamento del Registro regionale dei donatori volontari di midollo osseo).

### **Articolo 2 (Competenze della Regione)**

1. Sono compiti della Regione:
  - a) il controllo sulle attività dei Centri regionali e interregionali sulla base delle apposite linee guida del Ministero competente, ove emanate;
  - b) le attività di autorizzazione, vigilanza e controllo sulle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi, tessuti e cellule sulla base dei requisiti e degli standard minimi di attività di cui all'articolo 16 della l. 91/1999 e agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 191/2007;
  - c) la promozione dell'aggiornamento permanente degli operatori sanitari e amministrativi coinvolti nelle attività connesse all'effettuazione dei trapianti;
  - d) la promozione di attività di informazione ed educazione sanitaria in collaborazione con il Centro Regionale Trapianti;
  - e) l'adesione al Centro Interregionale di Riferimento e l'approvazione delle direttive all'Azienda ospedaliera universitaria S. Martino per la stipula delle convenzioni attuative;
  - f) l'approvazione delle direttive riguardanti l'articolazione organizzativa e le modalità di funzionamento del Centro Regionale Trapianti;
  - g) la nomina del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti;
  - h) la nomina del Comitato regionale dei trapianti.

### **Articolo 3 (Strutture del Servizio Sanitario Regionale che effettuano o partecipano attivamente all'effettuazione dell'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule)**

1. Le caratteristiche di multidisciplinarietà, multiprofessionalità e multisetorialità tipiche dell'attività trapiantologica sono garantite attraverso lo strumento organizzativo dei dipartimenti, anche interaziendali o integrati, al fine di garantire la sinergia e la integrazione delle competenze e delle strutture coinvolte a vario titolo nei diversi percorsi diagnostici e terapeutici.
2. L'Azienda ospedaliera universitaria San Martino, sede delle strutture maggiormente coinvolte nell'attività trapiantologica:

- a) costituisce all'interno della propria organizzazione il Dipartimento trapianti d'organo articolando le relative afferenze delle strutture coinvolte secondo i criteri clinico organizzativi ritenuti maggiormente funzionali ai diversi percorsi diagnostico-terapeutici;
  - b) regola mediante apposite convenzioni le relazioni con le altre Aziende sanitarie regionali in materia di trapianti;
  - c) stipula sulla base di direttive regionali l'accordo con il Centro Interregionale di Riferimento anche per le altre Aziende sanitarie regionali.
3. Il Dipartimento trapianti d'organo di cui al comma 2 cura l'attuazione delle convenzioni con il Centro Interregionale di Riferimento al quale sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) gestione delle liste di attesa e assegnazione degli organi nell'ambito dell'organizzazione di afferenza in applicazione dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti, in base alle priorità risultanti dalle liste delle persone in attesa di trapianto di cui all'articolo 8, comma 6 della l. 91/1999;
  - b) valutazione immunologica dei riceventi e dei donatori finalizzata al trapianto d'organi.

#### **Articolo 4 (Centro Regionale Trapianti)**

1. Il Centro Regionale Trapianti ha sede presso l'Azienda ospedaliera universitaria San Martino di Genova ed opera in stretto collegamento con il competente Dipartimento della Regione.
2. Il funzionamento del Centro Regionale Trapianti è assicurato dal Coordinatore di cui all'articolo 6, comma 1.
3. L'articolazione organizzativa e le modalità di funzionamento sono definite da apposito regolamento adottato dall'Azienda ospedaliera universitaria San Martino sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale.
4. Il Centro Regionale Trapianti è finanziato con specifiche e vincolate risorse del Fondo sanitario regionale.

#### **Articolo 5 (Funzioni del Centro Regionale Trapianti)**

1. Il Centro Regionale Trapianti svolge le seguenti funzioni:
  - a) promuove le attività di prelievo di organi, tessuti e cellule nelle strutture sanitarie pubbliche e private della Regione;
  - b) coordina le attività di prelievo e i rapporti tra i reparti di rianimazione presenti sul territorio e le strutture per i trapianti, in collaborazione con i coordinatori locali di cui all'articolo 9, in accordo con le linee guida del Centro Nazionale Trapianti;
  - c) promuove e coordina le attività di informazione, educazione sanitaria e crescita culturale in materia di donazione di organi nella popolazione promossa dalla Regione in collaborazione con le associazioni di volontariato;
  - d) promuove iniziative di formazione permanente ed aggiornamento del personale sanitario coinvolto nella donazione di organi;
  - e) cura il collegamento per le materie di competenza con il Centro Interregionale di Riferimento e con il Centro Nazionale Trapianti;
  - f) coordina le attività di raccolta e trasmissione al Sistema Informativo Trapianti dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Centro Nazionale Trapianti;
  - g) coordina il trasporto dei campioni biologici, delle équipe sanitarie e degli organi e tessuti nel territorio di competenza;
  - h) cura i rapporti di collaborazione con le autorità sanitarie del territorio di competenza e con le associazioni di volontariato;
  - i) implementa ed assicura il funzionamento del registro regionale dei decessi con lesioni cerebrali;
  - j) applica e diffonde le linee guida nazionali nell'ambito delle attività di donazione e trapianto.

**Articolo 6**  
**(Coordinatore del Centro Regionale Trapianti)**

1. Il Centro Regionale Trapianti è coordinato da un Dirigente medico, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dei Direttori generali delle Aziende sanitarie, per la durata di cinque anni rinnovabili alla scadenza, tra i medici che abbiano acquisito esperienza nel settore dei trapianti.
2. Il Coordinatore Regionale è coadiuvato, nello svolgimento dei propri compiti, dal Comitato regionale dei trapianti di cui all'articolo 8.

**Articolo 7**  
**(Personale sanitario e amministrativo del Centro Regionale Trapianti)**

1. Al Centro Regionale Trapianti è assegnato, dall'Azienda sanitaria che ne ospita la sede, il personale del ruolo sanitario e del ruolo amministrativo individuato nelle direttive regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

**Articolo 8**  
**(Comitato regionale dei trapianti)**

1. Il Comitato regionale dei trapianti è nominato dalla Giunta regionale, è presieduto dall'Assessore regionale alla Salute o suo delegato ed è composto: dai Coordinatori locali, di cui all'articolo 9, dai responsabili delle strutture per i prelievi e per i trapianti di organi, tessuti e cellule e delle strutture cliniche specialistiche che operano nel settore dei trapianti presenti nel territorio regionale, da un rappresentante medico del trapianto pediatrico e da un funzionario della Regione Liguria. Alle riunioni del Comitato partecipa il Coordinatore di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Il Comitato regionale dei trapianti:
  - a) svolge funzioni di organo consultivo nei confronti della Giunta regionale e del Centro Regionale Trapianti, con particolare riferimento alle attività di autorizzazione, vigilanza e controllo sulle strutture idonee ad effettuare trapianti di organi e tessuti, sulla base dei requisiti e degli standard minimi di attività per lo svolgimento dei compiti assegnati, di cui all'articolo 16 della l. 91/1999;
  - b) coadiuva il Coordinatore regionale, di cui all'articolo 6.
3. Lo svolgimento delle sedute, le modalità di convocazione ed in generale il funzionamento del Comitato regionale dei trapianti sono disciplinati dallo stesso Comitato in apposito regolamento.
4. Il Comitato regionale dei trapianti presenta annualmente alle Organizzazioni di rappresentanza dei cittadini operanti nel settore una relazione sull'attività svolta e ne acquisisce pareri, osservazioni e proposte.
5. Ai componenti del Comitato regionale dei trapianti non compete alcun compenso.

**Articolo 9**  
**(Coordinatori locali)**

1. I Direttori generali delle Aziende sanitarie ed Enti equiparati ai sensi della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e successive modifiche ed integrazioni, nominano un Coordinatore locale per le attività di donazione e prelievo di organi e tessuti scelto fra i medici dell'Azienda che abbiano maturato esperienza nel settore dei trapianti. La nomina ha durata per un periodo di cinque anni rinnovabili. Le funzioni del Coordinatore locale sono:
  - a) assicurare l'immediata comunicazione dei dati relativi al donatore, tramite il sistema informativo dei trapianti, al Centro regionale al fine dell'assegnazione degli organi;
  - b) coordinare gli atti amministrativi relativi agli interventi di prelievo;
  - c) curare i rapporti con le famiglie dei donatori;
  - d) organizzare attività di informazione, di educazione e di crescita culturale della popolazione in materia di trapianti nel territorio di competenza.
2. Il monitoraggio e la verifica delle attività svolte dai Coordinatori locali sono assicurate dal Coordinatore del Centro Regionale Trapianti che ne riferisce, ogni anno, al competente Dipartimento della Regione.



3. Nell'esercizio dei loro compiti i Coordinatori possono avvalersi di collaboratori scelti tra il personale sanitario e amministrativo delle Aziende sanitarie o Enti equiparati.

**Articolo 10**  
**(Norme transitorie e di prima applicazione)**

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva:
  - a) le direttive riguardanti l'articolazione organizzativa e le modalità di funzionamento del Centro Regionale Trapianti;
  - b) l'adesione al Centro Interregionale di Riferimento e l'approvazione delle direttive all'Azienda ospedaliera universitaria S. Martino per la stipula delle convenzioni attuative;
  - c) la nomina del Coordinatore del Centro Regionale Trapianti;
  - d) la nomina del Comitato regionale dei trapianti.
2. Entro sessanta giorni dalla data di approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, l'Azienda ospedaliera universitaria S. Martino:
  - a) costituisce il Dipartimento trapianti d'organo;
  - b) stipula le convenzioni con le altre Aziende sanitarie regionali in materia di trapianti;
  - c) approva il regolamento di cui all'articolo 4, comma 3.  
Entro lo stesso termine il Comitato regionale dei trapianti approva il regolamento di cui all'articolo 8, comma 3.
3. Fino a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino all'avvio del nuovo modello organizzativo, gli organismi di cui alla legge regionale 23 novembre 1995, n. 54 (Norme in materia di attività di prelievo e trapianto d'organo) continuano ad esercitare le loro funzioni.
4. In deroga all'articolo 41, comma 3, della l.r. 41/2006 e successive modifiche e integrazioni, al fine di garantire la continuità e l'alta professionalità raggiunta nella gestione delle funzioni relative ai trapianti, anche a seguito dell'avvio del nuovo sistema organizzativo, la Direzione del Dipartimento trapianti d'organo, di cui all'articolo 3, comma 2, è attribuita al Direttore del Dipartimento costituito ai sensi della l.r. 54/1995, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Articolo 11**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Regionale.

**Articolo 12**  
**(Abrogazione di norme)**

1. La legge regionale 23 novembre 1995, n. 54 (Norme in materia di attività di prelievo e trapianto d'organo) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì, 4 dicembre 2009

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE**  
**4 DICEMBRE 2009 N. 60**

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

## 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 161 in data 25 settembre 2009;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 ottobre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 499;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 5 ottobre 2009;
- d) la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 16 novembre 2009;
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 24 novembre 2009;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 2009;
- f) la legge regionale entra in vigore il 31 dicembre 2009.

## 2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Cola L.)

con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, la Regione disciplina l'organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule, al fine di adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali, in particolare alla legge 1 aprile 1999 n. 91 in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti, al d.lgs. 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani) e alle linee guida adottate in materia in sede di Conferenza Stato/Regioni. Restano ferme, in merito al trapianto di cellule, le disposizioni di cui alla legge 6 marzo 2001 n.52, che riconoscono, quale unica struttura di interesse nazionale, il Registro italiano dei donatori di midollo osseo, istituito presso l'Ente ospedaliero Ospedale Galliera di Genova, con funzioni di coordinamento dei registri istituiti a livello regionale.

Il testo di legge, avente la finalità di adeguare e migliorare la situazione esistente, già disciplinata dalla legge regionale 54/1995, è stato oggetto di confronto in sede istruttoria nella competente Commissione e, a seguito delle posizioni espresse dai soggetti esterni partecipanti, sono state accolte positivamente alcune proposte presentate, apportando modifiche volte a precisare particolari aspetti, senza peraltro vanificare il contenuto della legge stessa.

Nel merito dell'articolato, si evidenziano le disposizioni più significative:

- definizione di una nuova organizzazione regionale dei prelievi e dei trapianti di organi, tessuti e cellule, che risulta costituita dalle strutture del Servizio Sanitario Regionale che effettuano o partecipano attivamente all'attività di trapianto di organi, tessuti e cellule, dal Centro Regionale Trapianti, dal Comitato regionale per i trapianti e dai Coordinatori locali;
- individuazione delle competenze della Regione in materia;
- individuazione del Dipartimento, quale strumento organizzativo che garantisce sinergia e integrazione delle competenze e delle strutture coinvolte nell'attività trapiantologica;
- costituzione, da parte dell'Azienda ospedaliera San Martino al suo interno, del Dipartimento Trapianti d'organo;
- istituzione presso l'Azienda ospedaliera universitaria San Martino del Centro Regionale Trapianti, il cui funzionamento è assicurato dal Coordinatore, nella figura di un Dirigente medico, prevedendo le relative modalità di nomina;
- individuazione delle funzioni del Centro Regionale Trapianti;
- definizione della composizione e compiti del Comitato regionale dei trapianti;
- disciplina delle funzioni dei Coordinatori locali, nominati dai Direttori generali delle Aziende sanitarie e degli Enti equiparati;
- indicazione dei provvedimenti necessari all'avvio del nuovo sistema organizzativo da parte della Giunta regionale, dell'Azienda Ospedaliera San Martino e del Comitato regionale dei trapianti e dei relativi termini di approvazione;
- proroga dell'esercizio delle proprie funzioni da parte degli organismi previsti dalla normativa vigente, e comunque fino all'avvio del nuovo modello organizzativo.

*Auspico, a conclusione di questa relazione, che il disegno di legge all'esame dell'Assemblea venga suffragato ad ampia maggioranza di voti da parte di tutti i Rappresentanti delle forze politiche presenti in questo Consiglio, nell'ottica di raggiungere un vasto consenso anche sulle questioni che hanno costituito oggetto di dibattito in sede istruttoria, considerato, peraltro, che da parte dell'Esecutivo regionale è stata dimostrata disponibilità a predisporre ed approvare un ordine del giorno, finalizzato a precisare l'orientamento che si intende adottare riguardo l'evoluzione che potrà subire la struttura del Centro Regionale Trapianti.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Morgillo L.)*

*Anticipiamo fin d'ora il nostro voto di astensione al disegno di legge, oggi all'esame del Consiglio, del quale, comunque, condividiamo gli obiettivi e le finalità.*

*Tale disegno di legge, senz'altro indispensabile e da tempo atteso dai pazienti liguri, non risolve, a nostro parere, le criticità della materia, che potrebbe essere organizzata con maggiore sistematicità, proprio per dare una effettiva ed efficiente risposta alle aspettative dei nostri cittadini.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Rosso M.)*

*Il presente disegno di legge, pur condivisibile nelle sue finalità e, anzi, atteso e necessario ai pazienti liguri, non risulta, a nostro avviso, convincente per quanto riguarda gli aspetti contenutistici e le modalità di formulazione.*

*A nostro avviso, la materia potrebbe essere disciplinata con maggiore organicità e rigore, al fine di dare una reale soluzione ai problemi dei pazienti liguri.*

*Anticipiamo, pertanto, il nostro voto di astensione.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- *La legge 1° aprile 1999, n. 91 è pubblicata nella G.U. 15 aprile 1999, n. 87;*
- *Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 è pubblicato nella G.U. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.;*
- *La legge 6 marzo 2001, n. 52 è pubblicata nella G.U. 15 marzo 2001, n. 62.*

*Nota all'articolo 9*

- *La legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18.*

*Nota all'articolo 10*

- *La legge regionale 23 novembre 1995, n. 54 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 1995, n. 20.*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2009 N. 61**

### **Celebrazioni per il centocinquantenario della Spedizione dei Mille e dell'Unità d'Italia.**

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga**

la seguente legge regionale:

#### **Articolo 1 (Finalità)**

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera g) dello Statuto, promuove le celebrazioni del centocinquantenario della Spedizione dei Mille e dell'Unità d'Italia, rispettivamente ricor-

renti nell'anno 2010 e nell'anno 2011, anche in raccordo con la programmazione regionale in materia di cultura.

## **Articolo 2 (Iniziative)**

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione, anche d'intesa con altri soggetti istituzionali o privati senza scopo di lucro e con la Fondazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, può provvedere, negli anni 2010 e 2011, alla promozione e all'organizzazione di eventi e iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, pubblicazioni nonché alla realizzazione di opere e allestimenti finalizzati a contribuire ad una maggiore conoscenza di fatti, luoghi e personaggi legati al periodo storico relativo alla formazione dello Stato italiano o partecipare ad iniziative sul tema organizzate da altro soggetto.

## **Articolo 3 (Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel Bilancio regionale – Area XII “Cultura, Sport, Tempo Libero” – alle seguenti Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione della Spesa:
  - U.P.B. 12.106 “Iniziative per eventi culturali”
  - U.P.B. 12.206 “Interventi per eventi culturali”.
2. Agli oneri per gli esercizi relativi alle annualità 2010 e 2011 si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 4 dicembre 2009

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

---

## **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2009 N. 61**

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### **1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE**

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Morchio, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 164 in data 16 ottobre 2009;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 ottobre 2009, dove ha acquisito il numero d'ordine 506;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio, alla V Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno in data 27 ottobre 2009;
- d) la V Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 12 novembre 2009;
- e) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 18 novembre 2009;

- f) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 24 novembre 2009;*  
 g) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta del 24 novembre 2009;*  
 h) *la legge regionale entra in vigore il 31 dicembre 2009.*

## **2. RELAZIONI AL CONSIGLIO**

*Relazione di maggioranza (Consigliere Veschi M.)*

*Nell'anno 2010 e 2011 ricorrono rispettivamente il Centocinquantesimo Anniversario della Spedizione dei Mille e dell'Unità d'Italia.*

*Il ruolo storicamente ricoperto dalla Liguria in entrambi questi avvenimenti merita di essere adeguatamente valorizzato dalla Regione, indipendentemente dalle iniziative già in corso o programmate da parte dello Stato.*

*In analogia con quanto già previsto da altre Regioni che hanno svolto una funzione di primo piano nel Risorgimento italiano, di cui l'Unità d'Italia costituisce momento conclusivo, con la presente legge si intendono promuovere, in stretto raccordo con la programmazione dell'Assessorato alla Cultura, eventi e iniziative, attività, mostre, conferenze, convegni, pubblicazioni nonché realizzazioni di opere e allestimenti finalizzati a contribuire ad una maggiore conoscenza di fatti, luoghi e personaggi legati al periodo storico relativo alla formazione dello Stato italiano e prevedere la partecipazione dell'ente Regione ad iniziative sul tema organizzate da altri soggetti istituzionali o privati.*

*Per questi motivi, auspico che il suddetto disegno di legge, approvato a maggioranza dalla I Commissione, possa ottenere un consenso unanime da parte di questa Assemblea.*

*Relazione di minoranza (Consigliere Abbundo N.)*

*Anticipiamo fin d'ora il nostro voto di astensione al presente disegno di legge oggi all'esame del Consiglio. Il testo in oggetto, pur condivisibile per le finalità che si prefigge riguardanti le celebrazioni del Centocinquantesimo Anniversario della Spedizione dei Mille e dell'Unità d'Italia, e quindi importante perchè ribadisce il valore dell'unità nazionale e i principi costitutivi del nostro stato, a nostro avviso risulta essere indeterminato nei contenuti e nelle modalità di realizzazione delle celebrazioni.*

## **3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO**

*Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione, Lavoro e Cultura – Settore Politiche e Programmi dello Spettacolo, dello Sport e del Tempo Libero*

### **CORTE COSTITUZIONALE**

Sentenza 30 novembre 2009 n. 318

#### **REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

|               |             |            |
|---------------|-------------|------------|
| - Francesco   | AMIRANTE    | Presidente |
| - Ugo         | DE SIERVO   | Giudice    |
| - Paolo       | MADDALENA   | "          |
| - Alfio       | FINOCCHIARO | "          |
| - Alfonso     | QUARANTA    | "          |
| - Franco      | GALLO       | "          |
| - Luigi       | MAZZELLA    | "          |
| - Gaetano     | SILVESTRI   | "          |
| - Maria Rita  | SAULLE      | "          |
| - Giuseppe    | TESAURO     | "          |
| - Paolo Maria | NAPOLITANO  | "          |

|              |           |   |
|--------------|-----------|---|
| - Giuseppe   | FRIGO     | " |
| - Alessandro | CRISCUOLO | " |
| - Paolo      | GROSSI    | " |

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato l'11-18 agosto 2008, depositato in cancelleria il 26 agosto 2008 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2008.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 2009 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Gigliola Benghi per la Regione Liguria.

### Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 9 agosto 2008, notificato a mezzo del servizio postale l'11 agosto 2008, pervenuto all'ente destinatario il 18 agosto 2008 e depositato il successivo 26 agosto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento a due disposizioni della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).

In particolare, il ricorrente ha impugnato gli articoli 19, comma 2, e 73, comma 3, di detta legge, per violazione degli articoli 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

La prima norma dispone che «La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, anche eccedenti la dotazione minima ivi prescritta, non è assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purché entro la data di ultimazione dei lavori venga formalizzato l'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare. Tale atto di asservimento, impegnativo per il richiedente, per i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, deve essere trascritto nei registri immobiliari. In tal caso l'obbligazione di pagamento del contributo di costruzione dovuto è garantito dal richiedente mediante rilascio a favore dell'amministrazione comunale di una garanzia fideiussoria di importo pari al contributo stesso. All'ultimazione dei lavori, perfezionata la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento a pertinenza dei parcheggi, il richiedente provvede al pagamento della somma eventualmente dovuta, con conseguente estinzione da parte dell'Amministrazione comunale della garanzia fideiussoria».

La seconda norma stabilisce che «L'asservimento dei terreni alle nuove costruzioni come individuati nell'estratto di mappa del nuovo catasto terreni consegue quale effetto naturale del rilascio del relativo titolo abilitativo o al decorso dei termini per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 26 nel caso di DIA. La civica amministrazione può prevedere nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento dei terreni a favore del Comune mediante atto regolarmente trascritto nei registri immobiliari. In ogni caso tali asservimenti devono essere riportati in apposito repertorio, composto di planimetria e registro, tenuto dal Comune».

2. — Il ricorrente espone che con la legge de qua, composta da 89 articoli, la Regione Liguria ha dettato norme in materia di edilizia per recepire e dare attuazione al testo unico delle disposizioni legislative, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), e successive modifiche. Questa legge, però, ad avviso della difesa erariale, presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento alle disposizioni sopra riportate.

Infatti l'art. 19, comma 2, nel prevedere la realizzazione di parcheggi privati negli edifici di nuova costruzione aventi destinazione residenziale, stabilisce la «formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare», disponendone la trascrizione nei registri immobiliari. Così statuendo, però, la norma regionale introduce un'ipotesi di trascrizione non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza è riservata la disciplina della pubblicità immobiliare.

Gli atti di asservimento in questione non sono inclusi nell'elenco di quelli soggetti a trascrizione, di cui agli artt. 2643 e 2645 del codice civile, mentre la legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), pur prevedendo nell'art. 9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi e immobili, nulla dispone in merito alla possibilità di trascrivere il predetto vincolo.

Inoltre, il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), prevede per tutti gli atti di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria. Ne consegue l'obbligo di pagamento dell'imposta ipotecaria anche per l'ipotesi della trascrizione di cui si tratta, ancorché non prevista dalla norma statale, con conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla norma statale.

La norma censurata, dunque, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. in materia, rispettivamente, di sistema tributario e di ordinamento civile.

3. — L'art. 73, comma 3, della legge regionale impugnata, a sua volta, nel prevedere che la civica amministrazione può disporre nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento dei terreni in favore del Comune, mediante atto trascritto nei registri immobiliari, introduce, come il citato art. 19, un'ipotesi di trascrizione non prevista dalla normativa statale, così ponendosi in contrasto con il menzionato parametro costituzionale.

4. — Si è costituita in giudizio, con memoria depositata l'11 settembre 2008, la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, irricevibile o infondato.

L'ente afferma che il ricorso non può trovare ingresso per difetto di motivazione delle censure, stante il carattere generico delle argomentazioni svolte, non idonee a consentire l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio, delle ragioni relative ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati e della sussistenza di un interesse attuale e concreto a ricorrere. Da un lato, infatti, non sarebbe stata illustrata un'ipotesi di sostituzione e/o di compatibilità con la legislazione statale in materia (trattandosi di mera estensione di fattispecie, peraltro analoghe, soggette alle norme statali). Dall'altro non sarebbero state considerate le competenze proprie delle Regioni (almeno quella concorrente in tema di «governo del territorio»), finendo col pretendere di richiamare alla competenza dello Stato l'intera disciplina di altre materie, di titolarità regionale. Infine, non sarebbe ravvisabile alcun interesse a ricorrere, sembrando anzi evidente, come posto in rilievo dallo stesso ricorrente, che dal mantenimento delle disposizioni regionali «consegue l'assolvimento dell'imposta ipotecaria anche per l'ipotesi di trascrizione in commento», sicché un'eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della contestata disciplina regionale, lungi dall'arrecare un'utilità diretta ed immediata al Governo, si risolverebbe in un pregiudizio economico per le risorse pubbliche.

Nel merito, la Regione sostiene che le questioni proposte sono comunque infondate.

Richiamate le norme del codice civile in tema di trascrizione, l'ente pone l'accento sull'art. 2672, che fa «salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo».

Menziona, altresì, la sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2003, pronunciata con riferimento alla legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici), concernente il vincolo di destinazione d'uso degli esercizi commerciali caratterizzati da valore storico, artistico ed ambientale, da trascrivere nei registri immobiliari, e descrive il quadro della legislazione statale relativo ai parcheggi privati pertinentziali, sottolineando che il Ministero dei lavori pubblici, con circolare del 28 ottobre 1967, n. 3210, contenente istruzioni per l'applicazione della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), rimarcò l'obbligo di asservire i parcheggi «all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, a mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario».

La Regione Liguria prosegue ponendo in rilievo che «nella successiva prassi applicativa affermatasi nei Comuni di tutta Italia è stata e viene richiesta la formalizzazione del sopra citato vincolo di pertinenzialità in senso urbanistico (vincolo di destinazione in favore dei proprietari di unità immobiliari derivante dall'art. 41-sexies, prima parte) attraverso la trascrizione nei registri immobiliari, a garanzia della permanenza del rapporto di funzionalità dei parcheggi alle unità abitative principali nonché della certezza dei rapporti civilistici».

Ad avviso dell'ente territoriale, il censurato art. 19, rispetto alla fonte statale, nel comma 2, si è limitato, con riguardo alle novità relative al regime di circolazione dei parcheggi privati introdotte dallo Stato con l'art. 12, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), a stabilire che, qualora tali parcheggi siano assoggettati a vincolo pertinenziale di asservimento a favore delle unità immobiliari di nuova costruzione, da trascrivere nei registri immobiliari entro la data di ultimazione dei lavori, essi siano esclusi dal versamento del contributo di costruzione.

In tal modo il legislatore regionale avrebbe recepito e codificato la prassi applicativa del citato art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni, consolidate nel tempo in senso conforme alla menzionata circolare ministeriale, che mai è stata contestata dai conservatori dei registri immobiliari; essa è seguita da gran parte dei Comuni italiani e di recente è stata introdotta nelle leggi di altre Regioni (art. 47 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5, recante «Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio», art. 66 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 recante «Legge per il governo del territorio»). Inoltre, anche parte della giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto l'obbligo di formalizzare il vincolo pertinenziale, mediante la trascrizione nei registri immobiliari (Consiglio di Stato, sentenze n. 2852 del 2003 e n. 605 del 1973).

Peraltro, il regime previsto nell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 16 del 2008 opera soltanto qualora il costruttore intenda usufruire dell'esonero dal versamento del contributo di costruzione per i parcheggi, sicché resta ferma la sua facoltà di non formalizzare l'asservimento, in applicazione dell'art. 12, comma 9, della legge n. 246 del 2005. In altri termini, la disposizione censurata si limita a sancire un'agevolazione sotto il profilo urbanistico-edilizio se il costruttore ritiene di formalizzare l'atto di asservimento del parcheggio all'unità immobiliare di nuova realizzazione.

5. — Quanto all'art. 73, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2008, la norma si limita a demandare ad ogni Comune la facoltà di prevedere nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo edilizio al preventivo asservimento dei terreni a favore del Comune stesso, mediante atto trascritto nei registri immobiliari. Pertanto è evidente, ad avviso della Regione, che nella fattispecie in esame non è stato imposto a priori alcun obbligo di asservimento mediante atto soggetto a trascrizione, in quanto il legislatore regionale ha specificato nella norma medesima sia che l'asservimento dei terreni alle nuove costruzioni consegue quale effetto naturale del rilascio del relativo titolo abilitativo o al decorso dei termini per l'inizio dei lavori nel caso di DIA (ciò in senso conforme ai prevalenti orientamenti giurisprudenziali al riguardo), sia che ogni Comune deve inserire in apposito repertorio gli estremi di tale asservimento.

6. — In ordine all'asserito contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto le norme censurate introducono nuove ipotesi di trascrizione comportanti l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, con conseguente previsione di una nuova fattispecie imponibile non disciplinata dalla normativa statale, la Regione Liguria osserva che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 49 del 2006), quando il legislatore regionale esercita le proprie competenze legislative, costituzionalmente riconosciute, non può attribuirsi rilievo, ai fini dell'eventuale illegittimità costituzionale di tale intervento, agli effetti che soltanto in via indiretta ed accidentale dovessero derivare al gettito delle entrate di spettanza dello Stato.

Nel caso in esame, gli effetti indiretti per le entrate dello Stato sarebbero quelli, esclusivamente favorevoli, derivanti dal pagamento delle imposte ipotecarie anche per le ipotesi di trascrizione di cui si tratta.

7. — In prossimità dell'udienza di discussione, la Regione resistente ha depositato una memoria nella quale, ribadite le difese già svolte, pone l'accento sulla portata chiarificatrice, nel quadro della normativa in tema di trascrizione, dell'art. 2645-ter cod. civ., introdotto dall'art. 39-novies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), inserito in sede di conversione della legge 23 febbraio 2006, n. 51 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative). La disposizione prevede che «gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, secondo comma, possono essere tra-



scritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione».

Ad avviso dell'ente territoriale, nel novero degli interessi meritevoli di tutela rientrano anche gli interessi collettivi affidati alla cura della pubblica amministrazione, quali quelli protetti con l'art. 19, comma 2, della legge della Regione Liguria n. 16 del 2008. Detta norma, infatti, intende realizzare l'interesse collettivo a mantenere nel tempo l'ordinato rapporto abitazioni/parcheggi, che ha inteso incentivare, trattandosi di un rapporto cruciale nell'esercizio dei poteri di "governo del territorio" nelle città.

L'ente richiama poi altre leggi regionali, a fianco di quelle già citate, che hanno introdotto disposizioni analoghe alle norme censurate col ricorso introduttivo.

### Considerato in diritto

1. — Il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri ha per oggetto due disposizioni della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), ossia gli artt. 19, comma 2, relativo alla realizzazione dei parcheggi privati, e 73, comma 3, concernente la «superficie asservita», per ritenuto contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

2. — Il ricorrente rileva che l'art. 19, comma 2, nello stabilire la «formalizzazione dell'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare», ne dispone la trascrizione nei registri immobiliari. Così statuendo, però, la norma regionale introduce un'ipotesi di trascrizione non prevista dalla legislazione statale, alla cui competenza legislativa è riservata la disciplina della pubblicità immobiliare. Infatti, ad avviso della difesa erariale, gli atti di asservimento in questione non sono inclusi nell'elenco di quelli soggetti a trascrizione di cui agli artt. 2643 e 2645 del codice civile, e la legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), pur prevedendo all'art. 9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi ed immobili, nulla dispone in merito alla possibilità di trascrivere il predetto vincolo.

Inoltre, il ricorrente sottolinea che il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), prevede, tra l'altro, per tutti gli atti di trascrizione, rinnovazione e annotazione nei registri immobiliari, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria. Tale assolvimento dovrebbe avvenire anche per l'ipotesi di trascrizione de qua, pur non prevista dalla norma statale, con conseguente introduzione di una nuova fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla normativa statale.

A sua volta l'art. 73, comma 3, nel prevedere che la civica amministrazione può disporre nel regolamento edilizio l'obbligo di subordinare il rilascio del titolo abilitativo al preventivo asservimento dei terreni a favore del Comune, mediante atto da trascrivere nei registri immobiliari, introduce un'ipotesi di trascrizione non prevista dalle disposizioni statali, così ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. in materia, rispettivamente, di sistema tributario e di ordinamento civile.

3. — Prima di procedere all'esame del merito è necessario verificare, di ufficio, la procedibilità del ricorso, in relazione all'osservanza del termine di deposito.

3.1. — Ai sensi dell'art. 31, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), il ricorso ivi previsto deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione. Per giurisprudenza costante, la mancata osservanza di tale termine determina l'improcedibilità della questione promossa (ex plurimis: sentenze n. 162 del 2004, n. 303 del 2003; ordinanze n. 344 e n. 218 del 2006, n. 20 del 2005).

Nella fattispecie in esame, come risulta dagli atti, il ricorso è stato consegnato all'ufficiale giudiziario il 9 agosto 2008 e notificato mediante spedizione tramite il servizio postale l'11 agosto 2008, è pervenuto all'ente destinatario il 18 agosto 2008 ed è stato depositato il successivo 26 agosto.

Fermo il punto che, nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, la legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), non trova applicazione (ex plurimis: sentenza n. 233 del 1993; ordinanza n. 126 del 1997), si deve osservare che, per effetto della sentenza n. 477 del 2002 di questa Corte, anche nei giudizi in via principale vige il principio della scissione tra il momento in cui la notificazione deve intendersi effettuata nei confronti del notificante, rispetto a quello in cui essa

si perfeziona per il destinatario dell'atto (ex plurimis: sentenze n. 250 del 2009, n. 300 del 2007, n. 383 del 2005). Ciò posto, si tratta di accertare se, avuto riguardo a tale scissione, il termine di dieci giorni per il deposito del ricorso decorra dalla prima o dalla seconda data.

L'indagine deve prendere le mosse dalla motivazione della citata sentenza n. 477 del 2002. Tale pronunzia, ricollegandosi ad una precedente statuizione in tema di notificazioni all'estero, osserva che gli artt. 3 e 24 Cost. «impongono che le garanzie di conoscibilità dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d'impulso», individuando come soluzione costituzionalmente obbligata della questione quella desumibile dal «principio della sufficienza del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante» (sentenza n. 69 del 1994).

La Corte afferma, quindi, che tale principio, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e, dunque, anche alle notificazioni a mezzo posta (caso che ricorre in questa sede), essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale), perciò destinata a restare estranea alla sfera di disponibilità del primo.

Tale principio è stato ribadito dalla successiva sentenza n. 28 del 2004, la quale ha precisato «che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario». In questo quadro, la giurisprudenza di legittimità ha definito come «anticipato e provvisorio» l'effetto a vantaggio del notificante, affermando che la distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per quest'ultimo e per il destinatario dell'atto trova applicazione quando dall'intempestivo esito del procedimento di notifica, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante stesso, potrebbero derivare conseguenze per lui pregiudizievoli, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, in quanto in tal caso essa deve intendersi perfezionata, per entrambe le parti, al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario (Cassazione, sentenze n. 11783 e n. 10837 del 2007; ordinanze SS. UU. Civili n. 458 del 2005 e n. 18087 del 2004).

L'orientamento ora richiamato (del resto, già desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte) merita di essere condiviso anche con riferimento al termine per il deposito del ricorso, di cui all'art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953. Invero, come emerge da quanto sopra esposto, la ratio dell'effetto anticipato a favore del notificante, determinato dalla sentenza n. 477 del 2002, è correlata all'esigenza di tutelare il diritto di difesa del medesimo, anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza, nonché l'interesse dello stesso a non subire l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d'impulso. Tale ratio è del tutto estranea al termine di cui al citato art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953. Con riguardo ad esso, non viene in rilievo alcuna esigenza di tutelare il diritto di difesa del notificante; non è identificabile un momento analogo a quello della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale; l'attività da compiere non dipende da altri soggetti; infine, il notificante ha interesse a verificare, allorché procede al deposito, che la notifica dell'atto sia stata raggiunta nei confronti del destinatario.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'anticipazione del perfezionamento della notifica al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (o all'agente postale) non ha ragione di operare con riguardo ai casi in cui detto perfezionamento assume rilievo, non già ai fini dell'osservanza di un termine in quel momento pendente nei confronti del notificante, bensì per stabilire il dies a quo inerente alla decorrenza di un termine successivo del processo, qual è nella specie il deposito del ricorso notificato (ai sensi del citato art. 31, quarto comma). Pertanto, detto termine decorre dal momento in cui l'atto perviene al destinatario.

Nella fattispecie il ricorso, pervenuto all'ente destinatario il 18 agosto 2008, fu depositato tempestivamente il 26 agosto successivo. Ne segue che esso è procedibile.

4. — La Regione Liguria ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di motivazione delle censure.

Ad avviso della resistente, le argomentazioni svolte a loro sostegno sarebbero tanto generiche da non consentire l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e delle ragioni idonee a dare fondamento ai sollevati dubbi di legittimità costituzionale, nonché il vaglio della sussistenza dell'interesse — specifico, attuale e concreto — a proporre il ricorso, in relazione alle disposizioni impugnate, «con il corollario della grave compromissione delle prerogative del contraddittore».

L'eccezione non è fondata.

Invero, le argomentazioni svolte dal ricorrente, benché espone in forma molto sintetica, bastano tuttavia per consentire l'individuazione dell'oggetto del giudizio e delle ragioni cui si collegano i dubbi di legittimità costituzionale. In sostanza, la difesa erariale lamenta che le norme regionali censurate abbiano introdotto ipotesi di trascrizione non previste dalla legge statale, cui è riservata la disciplina della pubblicità immobiliare, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; inoltre, sarebbe stato violato anche il limite della competenza statale in materia di sistema tributario, perché le ipotesi di trascrizione, implicando l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, avrebbero introdotto una nuova fattispecie imponibile, anch'essa non disciplinata dalla norma statale.

Quanto all'interesse ad agire, esso è ravvisabile in quello alla salvaguardia del riparto delle competenze legislative delineato nella Costituzione.

Il ricorso, dunque, è ammissibile.

5. — Nel merito, le questioni non sono fondate.

5.1. — Si deve premettere che il ricorrente non censura le norme regionali impugnate nella parte in cui prevedono gli atti di asservimento, con il relativo vincolo pertinenziale. La legittimità di tali atti non è messa in dubbio sotto alcun profilo.

La difesa erariale sostiene che la normativa de qua ha introdotto ipotesi di trascrizione nei registri immobiliari non previste dalla legislazione statale, in violazione della competenza esclusiva di detta legislazione, stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Inoltre, l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, conseguente alle nuove ipotesi di trascrizione, avrebbe contemplato una nuova fattispecie imponibile, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

A sostegno dell'assunto che precede, il ricorrente afferma che gli atti di asservimento de quibus non sarebbero inclusi nell'elenco degli atti soggetti a trascrizione, di cui agli artt. 2643 e 2645 cod. civ., e che la legge n. 122 del 1989, recante disposizioni in materia di parcheggi, pur prevedendo nell'art. 9 il vincolo pertinenziale tra parcheggi e immobili, nulla avrebbe disposto in ordine alla possibilità di trascrivere il predetto vincolo.

5.2. — La tesi così esposta non può essere condivisa.

L'art. 2643 cod. civ. prevede una serie di atti che si devono rendere pubblici attraverso la trascrizione. Nel novero di tali atti, per quanto rileva in questa sede, meritano di essere richiamati quelli contemplati al punto 4 della norma, cioè «i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione».

L'art. 2644 cod. civ. disciplina gli effetti della trascrizione.

L'art. 2645 cod. civ., a sua volta, sotto la rubrica «Altri atti soggetti a trascrizione», dispone: «Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi».

Come il dettato testuale della norma pone in luce, contrariamente a quanto il ricorrente afferma, essa non contiene alcun elenco, ma adotta una formulazione aperta, riferendosi ad «ogni altro atto o provvedimento», destinato a produrre gli effetti indicati. Facendo leva sul tenore della disposizione, si deve ritenere che la norma de qua, la quale non esisteva nel testo iniziale del codice e fu introdotta in sede di coordinamento al momento dell'emanazione del codice stesso, comporta il superamento del principio, largamente accolto sotto il vigore del precedente codice civile, del carattere tassativo dell'elenco degli atti da trascrivere. In base alla citata disposizione questo carattere è venuto meno, non potendosi dubitare che, nell'ordinamento attuale, possano essere trascritti anche atti non espressamente contemplati dalla legge, purché producano gli stessi effetti degli atti previsti in modo esplicito. In sostanza, dunque, l'atto da trascrivere viene identificato per relationem all'effetto che è destinato a produrre.

In questo contesto, senza addentrarsi nell'esame della complessa disciplina normativa che, nel corso degli anni, ha interessato il settore dei parcheggi, a cominciare dalla legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), è sufficiente qui considerare che la giurisprudenza di legittimità, pur con varietà di prospettive determinate dal susseguirsi di interventi legislativi diversi, ha qualificato il vincolo gravante sulle aree a parcheggio come diritto reale d'uso, di natura pubblicistica, che la legge pone a favore dei condomini del fabbricato cui accede e limita il diritto di proprietà dell'area (Cassazione, sentenze n. 21003 e n. 730 del 2008, n. 22496 e n. 16172 del 2007, n. 5755 del 2004).

Il detto vincolo di destinazione, così qualificato, è senz'altro assimilabile, quanto agli effetti che ne derivano, al «diritto di uso sopra beni immobili», il cui atto costitutivo o modificativo è soggetto a trascrizione, in quanto rientrante nel catalogo degli atti contemplati dall'art. 2643 cod. civ. Pertanto, anche l'atto di asservimento che costituisce quel vincolo va trascritto, a sensi dell'art. 2645 cod. civ.

Del resto questa Corte, con riferimento ad una norma della legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici), diretta a subordinare l'erogazione di determinati finanziamenti ad «apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, da trascrivere, nel rispetto della normativa vigente, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari», ha già osservato che «la trascrizione di atti del genere, costitutivi dei suddetti vincoli, appare pacificamente ammessa dalla normazione nazionale sulla trascrizione nei registri immobiliari, per effetto di leggi speciali statali o regionali, nell'ambito delle materie di competenza delle regioni, che prevedano la costituzione di vincoli di destinazione» (sentenza n. 94 del 2003). Al riguardo si deve rilevare che, nella fattispecie in esame, le due norme censurate rientrano nell'ambito di un intervento legislativo posto in essere dalla Regione Liguria nell'esercizio della competenza legislativa concorrente, relativa al governo del territorio.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, le norme regionali in questione non hanno introdotto ipotesi di trascrizione non previste dalla normazione statale, ma si collocano appunto nel quadro di detta legislazione, sicché la denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) deve essere esclusa.

5.3. — Anche l'altro profilo addotto dal ricorrente, secondo cui l'assolvimento dell'imposta ipotecaria, conseguente all'ipotesi di trascrizione in esame, darebbe luogo ad una nuova fattispecie imponibile, del pari non prevista dalla norma statale, non è fondato.

Infatti, se, in base ai rilievi fin qui esposti, il legislatore regionale si è mantenuto, in relazione alle disposizioni denunciate, nei limiti delle proprie competenze legislative, la circostanza che alla trascrizione dell'atto consegua l'obbligo di pagare l'imposta ipotecaria non configura alcuna nuova fattispecie imponibile, ma costituisce soltanto un effetto legale della normativa tributaria vigente nella materia de qua.

#### **PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 19, comma 2, e 73, comma 3, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2009.

**PRESIDENTE**

Francesco Amirante

**REDATTORE**

Alessandro Criscuolo

**CANCELLIERE**

Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2009.